

Repertorio n°

Contratto di affidamento incarico di servizi “Prove su materiali per pavimentazioni stradali” propedeutico alla realizzazione del corridoio della mobilità Fiumicino – Parco Leonardo – MC 060040.03.

L’anno 2014, il giorno      del mese di      ( / / ), tra la Provincia di Roma, chiamata di seguito “committente”, rappresentata dal Direttore del Dipartimento VI “Governo del territorio e della mobilità”, Ing. Giampiero Orsini, domiciliato per la propria carica presso la Provincia di Roma, Via Bargoni, 8 e Responsabile del procedimento;

e

la Società R.P.T. s.r.l. – Road Pavement Testing con sede legale in Piazza San Benedetto da Norcia, 3/D – 00040 Pomezia (RM), P.I. e CF: 12010401003, nella persona del legale rappresentante Sig. Romeo Savioli, in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti per l’espletamento dell’incarico, d’ora innanzi indicato come contraente

### **PREMESSO**

CHE con determinazione dirigenziale RU 1931/2014 è stata approvata la progettazione esecutiva relativa all’intervento di realizzazione del corridoio della mobilità di Fiumicino, previsto nel Programma Triennale delle Opere 2006-2008, elenco annuale 2008, CIA MC 060040.03, CUP F11B10000190002, composto degli elaborati progettuali e del Quadro Tecnico Economico;

CHE relativamente alla realizzazione dell’opera è necessario procedere con l’affidamento di servizi per “Prove su materiali per pavimentazioni stradali” considerato il carattere innovativo di alcune lavorazioni stradali, relative alla

realizzazione dell'opera medesima;

CHE, con Determinazione Dirigenziale R.U. del , è stata

valutata idonea e confacente alle suddette necessità della Provincia di Roma,

l'offerta presentata dalla società di consulenza nel settore geotecnico e

stradale R.P.T. s.r.l.– Road Pavement Testing;

CHE per quanto su esposto è stato affidato alla R.P.T. s.r.l. – Road Pavement

Testing.; l'incarico per l'espletamento di servizi di "Prove su materiali per

pavimentazioni stradali" propedeutico alla realizzazione del corridoio della

mobilità Fiumicino – Parco Leonardo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125

comma 1 lett. b), mediante la procedura di cui all'art. 125 comma 11 del D.lgs

163/2006 e s.m.i. nonché dall'art. 8 comma 2 del "Regolamento di disciplina

dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi" della

Provincia di Roma, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.

207 del 18.10.2007;

CHE l'importo previsto è di €19.870,21 oltre ad IVA al 22% così suddiviso:

importo €23.837,60 di cui €3.967,00 di ribasso al 17%, più €500 di oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €4.371,45 per IVA 22%;

CHE con la citata Determinazione Dirigenziale R.U. n. del , è stato

assunto apposito impegno per l'importo complessivo di € 24.241,66,

necessario per la copertura della relativa spesa ed individuato il contraente

quale soggetto beneficiario;

CHE in ottemperanza dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. è

stato assunto apposito codice CIG:, mentre il codice CUP di progetto è:

F11B10000190002;

CHE al fine di assicurare la tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge,

l'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato a tale affidamento;

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue, dichiarando, preliminarmente, che la premessa è parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 1 - Oggetto del contratto**

La Provincia di Roma, come sopra rappresentata, affida al contraente l'incarico di svolgere servizi di "Prove su materiali per pavimentazioni stradali" considerato il carattere innovativo di alcune lavorazioni stradali propedeutico alla realizzazione del corridoio della mobilità Fiumicino – Parco Leonardo.

#### **ART. 2 - Disciplina giuridica del contratto**

Tutti i rapporti scaturenti dal presente contratto sono regolati dalle clausole qui indicate e dall'offerta presentata, che, pur non essendo materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 3 - Ammontare del contratto**

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Roma al contraente per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi in questa sede assunti è fissato in Euro 19.870,21 (*diciannovemilaottocentosettanta,21*) compresi gli oneri di sicurezza, oltre agli oneri fiscali dovuti come per legge.

#### **ART. 4 - Modalità e tempi di esecuzione**

In rispetto al principio generale della prestazione professionale, il contraente dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto.

Il presente contratto ha validità ed esecutività dal momento della sua sottoscrizione.

L'attività di prove su materiali per pavimentazioni stradali, che forma oggetto del presente contratto di affidamento di servizi, relativo alla realizzazione del corridoio della mobilità Fiumicino – Parco Leonardo, dovrà essere espletata in base a prestazioni valutate a misura su richiesta del Direttore dei Lavori, con pagamento per importi pari o superiori ad €4.000,00.

Si stima la durata del presente contratto nel termine di anno 1(uno) dalla data di sottoscrizione dello stesso.

#### **ART. 5 - Richiamo alle norme legislative**

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, valgono le norme di cui al Codice dei Contratti d. lgs. 163/2006 e s.m.i., al Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i., nonché al “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi” della Provincia di Roma, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18.10.2007. Si intendono altresì richiamate ed accettate le altre norme e disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 6 - Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento**

I servizi acquisiti ai sensi del presente contratto sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il Dirigente responsabile appone il visto di liquidazione sulle fatture o altri idonei documenti fiscali emessi dal contraente.

Le spettanze a favore del contraente verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante

disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nonché in adempimento delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

#### **ART. 7 - Obblighi delle parti**

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il contraente si impegna a trasmettere tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell’art. 3 comma 9-bis della citata Legge 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 8 - Penali**

E’ prevista l’applicazione di penalità per inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni richieste dal Direttore dei Lavori e per eventuali inadempimenti contrattuali.

In conseguenza di eventuali inadempimenti contrattuali, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non

superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal Dirigente responsabile.

#### **ART. 9 - Risoluzione del contratto**

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'art. 8 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con

salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

#### **ART. 10 - Recesso dal contratto**

E' facoltà della Provincia di recedere in qualunque momento e per qualsiasi motivo dal contratto come previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, dopo aver verificato la fornitura eseguita, liquiderà al contraente quanto dovuto.

#### **ART. 11 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **ART. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia comunque dipendente dal presente contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### **ART. 13 - Domicilio del contraente**

A tutti gli effetti del presente contratto, il contraente elegge domicilio nella sede indicata in premessa.

#### **Art. 14 - Tutela dei dati personali**

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente atto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed all'esecuzione dell'atto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003. A tal fine Titolari del Trattamento sono le Parti stesse come costituite nel presente atto. Le Parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei

casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le Parti sono titolari dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che le riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

**Art. 15 - Spese contrattuali e registrazione del contratto**

Ogni spesa relativa a bolli e quant'altro relativa al presente contratto di servizio sarà a carico della contraente. Il contratto di servizio, debitamente bollato, viene inserito nell'apposito registro tenuto presso la Direzione del Dipartimento VI "Governo del territorio e della mobilità", ed ivi raccolto.

Il presente contratto di servizio sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Lo stesso, immediatamente impegnativo per le parti all'atto della sua sottoscrizione, viene redatto in forma privata e scritta su n. 8 fogli.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Contraente

La Provincia di Roma

R.P.T. Road Pavement Testing s.r.l

Il Direttore del Dipartimento VI

*Ing. Giampiero Orsini*